

LA CURATELA COME MISURA DI PROTEZIONE DEGLI ADULTI

Introduzione

Lo scopo dell'incontro è di presentare una delle misure di protezione degli adulti, la curatela, di spiegarne gli scopi e il funzionamento e di illustrare l'organizzazione delle autorità di protezione.

Obiettivi delle misure di protezione

Con le norme legali sulle misure di protezione degli adulti e dei minori, in vigore dal 1° gennaio 2013, lo Stato vuole fornire solo l'aiuto realmente necessario a ogni persona bisognosa, in modo personalizzato, nel rispetto del diritto di autodeterminazione di ognuno. La persona capace di discernimento può regolare privatamente la sua assistenza e la sua rappresentanza legale per il caso di futura sua incapacità di discernimento e stabilire anticipatamente i provvedimenti medici che accetta o rifiuta. La legge istituisce una serie di provvedimenti per proteggere le persone incapaci di discernimento, da un lato istituendo norme precise sulla rappresentanza legale, in particolare dei familiari, e dall'altra sottoponendo a vigilanza gli istituti che ospitano persone incapaci di discernimento. In caso di necessità di intervento, le autorità adottano una misura unica di protezione, la curatela, che deve essere definita secondo le esigenze dell'interessato e che si declina in quattro forme diverse, a seconda dei bisogni di protezione. Infine, la competenza in materia di protezione dei minori e degli adulti è attribuita a un'autorità specializzata, amministrativa o giudiziaria, mentre i principi di procedura essenziali sono stati unificati a livello svizzero.

Schema delle misure di protezione

Il diritto di protezione degli adulti comprende diversi tipi di misure e regola le misure private, le misure applicabili per legge in caso di incapacità di discernimento e le misure ufficiali. Le misure precauzionali personali comprendono il mandato precauzionale e le direttive del paziente (art. 360 a 373 del Codice civile svizzero). Nel caso in cui la persona diventi incapace di discernimento si applicano le misure legali appropriate per la rappresentanza da parte del coniuge o del partner registrato (art. 374 a 376 CC), la rappresentanza in caso di provvedimenti medici (art. 377 a 381 CC) e il soggiorno in un istituto di accoglienza o di cura (art. 382 a 387 CC). Infine, le misure ufficiali sono adottate se il sostegno autonomo (della

famiglia, di altre persone o di istituti pubblici o privati) non è sufficiente e se non vi sono misure precauzionali private sufficienti.

Misure precauzionali private

Una persona capace di discernimento può regolare in modo autonomo, con un cosiddetto mandato precauzionale, la propria cura e assistenza per il caso in cui diventasse incapace di discernimento, oppure dare direttive vincolanti come paziente, indicando i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui diventi incapace di discernimento.

È capace di discernimento, per legge, ogni persona che non è priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto dell'età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato simile (art. 16 CC). È maggiorenne chi ha compiuto i 18 anni (art. 14 CC). Ha l'esercizio dei diritti civili chi è maggiorenne, capace di discernimento e non soggetto a curatela generale (art. 17 CC).

Mandato precauzionale

Una persona che ha l'esercizio dei diritti civili, vale a dire maggiorenne e non soggetta a curatela generale, può incaricare una persona fisica o giuridica (per esempio un'associazione, una fondazione o anche una società anonima) di prendersi cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali o di rappresentarla nel caso in cui diventi incapace di discernimento. Il mandante decide quali sono i compiti attribuiti al mandatario e gli può dare istruzioni su come svolgerli. Può anche prevedere soluzioni alternative nell'ipotesi in cui al momento in cui si verifica la condizione il mandatario prescelto non sia più idoneo, non accetti il mandato o lo disdica, e può quindi designare un mandatario di riserva e indicare a quali condizioni sostituisce il primo (art. 360 CC).

Il mandato precauzionale può essere preparato per atto olografo o per atto pubblico (art. 361 CC). Il mandato olografo deve essere scritto, datato e firmato a mano dal mandante (come il testamento olografo). La forma dell'atto pubblico è più onerosa, perché ci vuole l'intervento di un notaio. Presenta però vantaggi per chi ha problemi di vista o di scrittura. Su richiesta l'ufficio dello stato civile iscrive in una banca dati centrale la costituzione del mandato e il suo luogo di deposito.

Il mandante può revocare in ogni momento il mandato precauzionale, per atto scritto o per atto pubblico o anche semplicemente distruggendo il documento originale (art. 362 CC).

L'allestimento di un nuovo mandato sostituisce automaticamente quello precedente, a meno che sia precisato che ne è solo un complemento. È comunque sempre utile precisare esplicitamente nel nuovo documento se il mandato precedente è revocato o solo completato. È per esempio possibile rilasciare un mandato per la cura personale a un mandatario e un mandato per la gestione patrimoniale a un altro, tenendo conto delle specifiche competenze di ognuno.

Al momento in cui il mandante perde la capacità di discernimento l'autorità di protezione si informa presso lo stato civile per sapere se esiste un mandato precauzionale. Nell'affermativa l'autorità di protezione verificare se il mandato è costituito validamente, se sono date le condizioni per farlo entrare in vigore, se il mandatario è idoneo ai suoi compiti e se sono necessarie altre misure di protezione degli adulti. Ad accettazione del mandato da parte del mandante, l'autorità di protezione degli adulti lo informa delle norme legali relative al mandato nel Codice delle obbligazioni e gli consegna un documento che conferma i poteri di cui dispone (art. 363 CC). I costi del mandato precauzionale (spese e onorario del mandatario) sono a carico del mandante (art. 366 cpv. 3 CC).

Il mandatario rappresenta il mandante nei limiti dell'incarico che gli è stato dato e svolge i suoi compiti con diligenza e fedeltà, secondo quanto previsto dal Codice delle obbligazioni agli art. 394 a 406. Per evitare difficoltà e ritardi nell'esecuzione del mandato, il mandante deve precisare nel mandato precauzionale quali sono i compiti da svolgere e quale compenso è previsto per il loro svolgimento. Il mandatario può rivolgersi all'autorità di protezione per interpretare il mandato o per completarlo su punti secondari (art. 364 CC) e per stabilire l'adeguato compenso dovuto al mandatario, nel caso in cui il mandante non l'abbia previsto (art. 366 CC). Deve inoltre informare subito l'autorità di protezione nel caso in cui dovesse trovarsi a svolgere compiti non previsti dal mandato o in un conflitto di interessi (art. 365 CC). In presenza di una collisione di interessi tra il mandante e il mandatario, i poteri di quest'ultimo decadono automaticamente per legge (art. 365 cpv. 3 CC).

L'autorità di protezione interviene in diversi modi nello svolgimento di un mandato precauzionale: è autorità di appoggio al mandatario per interpretare o completare su punti secondari il mandato, stabilisce un compenso adeguato se non era stato previsto dal mandante. In caso di pericolo per gli interessi del mandante, l'autorità di protezione prende le misure necessarie, d'ufficio o a richiesta di una persona vicina al mandante. L'autorità di protezione può dare istruzioni al mandatario, obbligarlo ad allestire un inventario, a presentare periodicamente i conti e a fare rapporto e può anche privarlo dei suoi poteri, totalmente o parzialmente (art. 368 CC).

Dal canto suo il mandatario può disdire in ogni momento il mandato precauzionale, dandone comunicazione scritta all'autorità di protezione con un preavviso di due mesi. La disdetta può essere immediata se vi sono motivi gravi (art. 367 CC).

Il mandato precauzionale decade per legge quando il mandante recupera la capacità di discernimento. Il mandatario svolge i propri compiti fino a quando il mandante è in grado di provvedere da solo alla salvaguardia dei suoi interessi. Il mandante è obbligato dagli atti e contratti che il mandatario ha compiuto prima di sapere della fine del mandato (art. 369 CC).

Direttive del paziente

Una persona capace di discernimento (anche un minorenni) può indicare con direttive vincolanti i provvedimenti medici che accetta o rifiuta nel caso in cui diventasse incapace di discernimento (art. 370 CC). In queste direttive può anche designare una persona fisica (il rappresentante terapeutico) con il compito di discutere i provvedimenti medici con il medico curante o di prendere decisioni nel caso in cui diventasse incapace di discernimento e dargli le istruzioni necessarie. Può anche prevedere alternative per il caso in cui al momento fatidico il rappresentante terapeutico designato non sia più idoneo, non accetti il mandato o lo disdica.

Le direttive del paziente sono costituite in forma scritta, datate e firmate. Non è necessario che siano scritte interamente a mano ed è sufficiente che sia apposta personalmente e a mano solo la firma. Si possono quindi utilizzare i vari modelli preparati da svariate associazioni di categoria (Pro Senectute, Pro Mente Sana, Accademia Svizzera delle scienze mediche, ecc.) e aggiungere di proprio pugno la firma.

Le direttive del paziente hanno un senso se sono reperibili al momento in cui sono necessarie e chi le redige deve provvedere a indicare in modo visibile e conosciuto dove si trovano. È prevista la possibilità di farle registrare sulla tessera di assicurato (art. 371 CC). L'ideale, per il momento, è di portarle sempre con sé e di conservarne una copia in luogo sicuro e noto alle persone vicine.

Le direttive del paziente sono revocabili in ogni momento. Visti gli sviluppi della tecnica medica è consigliabile rivedere periodicamente le proprie direttive del paziente, per adattare alle novità o ai cambiamenti personali.

Al momento in cui un paziente perde la capacità di discernimento, anche solo temporaneamente, il medico curante si informa se esistono direttive del paziente

consultando la tessera di assicurato, a meno che si trovi in una situazione d'urgenza. Il medico deve rispettare le direttive, riservati i casi in cui esse violino la legge (per esempio direttive che chiedono l'eutanasia attiva) o in cui vi sono fondati dubbi che esse siano l'espressione della libera volontà del paziente. In questo caso il medico deve menzionare nel fascicolo del paziente (la cartella clinica) per quale motivo non ha rispettato le direttive di quest'ultimo (art. 372 CC).

Ogni persona vicina al paziente può rivolgersi per scritto all'autorità di protezione degli adulti facendo valere che le direttive del paziente non sono state rispettate, che gli interessi del paziente incapace di discernimento sono in pericolo o che le direttive non esprimono la libera volontà del paziente (art. 373 CC).

È una "persona vicina" chiunque conosca bene la persona interessata per parentela o amicizia o per la sua attività professionale (medico, religioso, assistente sociale, ecc.).

Misure applicabili per legge

Il Codice civile prevede diverse misure applicabili automaticamente nel caso in cui una persona sia incapace di discernimento, per regolare la rappresentanza da parte del coniuge o del partner registrato, la rappresentanza in caso di provvedimenti medici o il soggiorno in un istituto di accoglienza o di cura.

Rappresentanza da parte del coniuge o del partner registrato.

In primo luogo è previsto il diritto di rappresentanza del coniuge o del partner registrato che vive in comunione domestica con una persona diventata incapace di discernimento o che le presta regolare assistenza, a condizione che non vi sia un mandato precauzionale o una curatela. Il diritto di rappresentanza riguarda gli atti giuridici necessari al mantenimento della persona, l'amministrazione ordinaria del reddito e dei beni e se del caso il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza, qualora ciò fosse necessario. Per atti di amministrazione straordinaria (per esempio per vendere dei beni o per fare interventi di manutenzione straordinaria) il coniuge o il/la partner registrato/a deve ottenere il consenso dell'autorità di protezione degli adulti (art. 374 CC).

Il coniuge o il/la partner registrato/a esercita il diritto di rappresentanza in modo analogo al contratto di mandato previsto dal Codice delle obbligazioni. Ha quindi come rappresentante una responsabilità per la fedele e diligente esecuzione di questi compiti, deve rendere conto del suo operato e restituire tutto quello che ha ricevuto per conto della persona

rappresentata. In contropartita ha diritto al rimborso, con gli interessi se del caso, degli anticipi e delle spese necessarie alla regolare esecuzione dei suoi compiti di rappresentanza.

In caso di dubbi sulle condizioni per la rappresentanza, l'autorità di protezione prende una decisione e consegna al/la coniuge/partner registrato/a un documento che attesta la qualità di rappresentante legale. L'autorità di protezione può revocare i poteri di rappresentanza, in tutto o in parte, d'ufficio o su segnalazione di una persona vicina, se gli interessi della persona incapace di discernimento sono minacciati o non sono più protetti, oppure può istituire una curatela (art. 376 CC).

Rappresentanza in caso di provvedimenti medici

In mancanza di direttive del paziente, quando una persona diventata incapace di discernimento ha bisogno di un intervento terapeutico, il medico curante lo definisce in collaborazione con la persona che ha il diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici. Nella misura del possibile la persona da curare è coinvolta nella decisione. Il medico informa il rappresentante sui provvedimenti medici previsti, in particolare sullo scopo, l'obiettivo, le modalità, i rischi e gli effetti secondari, i costi e le alternative di cura, le possibili conseguenze di un mancato trattamento (art. 377 CC).

Il diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici è definito con precisione e le norme legali indicano la gerarchia delle persone che possono dare o rifiutare il consenso per provvedimenti ambulatoriali o stazionari in favore di una persona incapace di discernimento (art. 378 CC). Nell'ordine i familiari con diritto di rappresentanza sono il coniuge o il partner registrato che vive in comunione domestica con la persona incapace o le presta personalmente regolare assistenza, la persona convivente che le presta personalmente regolare assistenza, i discendenti, i genitori, i fratelli e le sorelle, se prestano personalmente regolare assistenza. In presenza di più persone con diritto di rappresentanza, occorre informarne il medico, perché altrimenti può ritenere in buona fede che ognuna di loro agisce con il consenso delle altre. La persona con diritto di rappresentanza decide secondo le istruzioni contenute nelle direttive del paziente, e se queste non esistono secondo le volontà presumibili e nell'interesse della persona incapace di discernimento.

In casi urgenti, quando non è possibile contattare il rappresentante, il medico esegue i provvedimenti medici conformi alla volontà presumibile e agli interessi della persona incapace di discernimento (art. 379 CC).

La legge prevede disposizioni specifiche per i trattamenti in clinica psichiatrica di persone con turbe psichiche, alle quali sono applicabili le norme sul ricovero a scopo di assistenza (art. 380 CC, che rinvia agli art. 426 a 439 CC). La persona ricoverata ha il diritto di designare una persona di sua fiducia che lo assista durante il ricovero e per tutta la durata delle procedure connesse. Il medico curante deve allestire in forma scritta il piano terapeutico in collaborazione con il paziente e la persona di fiducia e deve informarle sulle circostanze essenziali dei provvedimenti medici previsti, in particolare sullo scopo, l'obiettivo, le modalità, i rischi e gli effetti secondari, le alternative di cura e le possibili conseguenze di un mancato trattamento. Le eventuali direttive del paziente vanno considerate se la persona ricoverata è incapace di discernimento, mentre se è ancora capace deve dare il proprio consenso al piano terapeutico. In caso di mancato consenso al piano terapeutico, il medico capo del reparto può ordinare i provvedimenti medici a condizione che l'omissione del trattamento esponga a serio danno la salute dell'interessato e metta in serio pericolo la vita o l'integrità fisica di terzi, che l'interessato sia incapace di discernimento per quel che riguarda la necessità del trattamento e non vi sia un altro provvedimento adeguato meno incisivo. La decisione è comunicata in forma scritta alla persona interessata e alla sua persona di fiducia, con l'indicazione dei mezzi di ricorso. Il paziente o una persona a lui vicina può rivolgersi al giudice competente entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione per contestare il trattamento senza il consenso. In situazioni d'urgenza i medici possono prendere i provvedimenti indispensabili per proteggere l'interessato o terzi e devono tenere conto delle direttive del paziente, se esistono.

L'autorità di protezione degli adulti interviene, d'ufficio o su domanda del medico o di una persona vicina per designare la persona con il diritto di rappresentanza o istituire una curatela di rappresentanza quando è incerto a chi spetta tale rappresentanza, vi siano pareri divergenti tra le persone che hanno il potere di rappresentanza o gli interessi della persona incapace di discernimento siano esposti al pericolo o non più salvaguardati (art. 381 CC).

Soggiorno in un istituto di accoglienza o di cura

In caso di soggiorno per un lungo periodo di una persona incapace di discernimento in un istituto di accoglienza o di cura deve essere concluso un contratto di assistenza che delimiti le cure e i costi. Il potere di rappresentanza della persona incapace di discernimento per la conclusione, la modifica o lo scioglimento del contratto di assistenza è retto per analogia dalle norme applicabili alla rappresentanza in caso di provvedimenti medici (art. 382 CC). I

desideri della persona interessata, per quanto possibile, devono essere tenuti in considerazione.

Restrizioni della libertà di movimento della persona (sorveglianza elettronica, sbarre, isolamento, legamenti, ecc.) possono essere adottate solo in caso di esposizione a grave pericolo dell'interessato o di terzi o per eliminare un grave disturbo alla convivenza in seno all'istituto, riservato il diritto di informazione della persona con diritto di rappresentanza e il diritto di chiedere la revoca della misura presso l'autorità di protezione degli adulti del luogo in cui ha sede l'istituto (art. 383 a 385 CC). La sedazione medicamentosa è considerata un provvedimento medico e non una misura di contenimento. La misura di contenimento deve essere spiegata all'interessato e deve essere menzionata in un apposito verbale, indicante il genere di misura, chi l'ha decisa, lo scopo e la durata (art. 384 CC). L'interessato o una persona a lui vicina può contestare il provvedimento restrittivo con reclamo scritto all'autorità di protezione degli adulti dove ha sede l'istituto (art. 385 CC).

L'istituto protegge la personalità della persona incapace di discernimento, che incoraggia per quanto possibile ad avere e mantenere contatti con persone fuori dall'istituto. Quest'ultimo informa l'autorità di protezione se nessuno fuori dall'istituto si occupa della persona incapace di discernimento. La libera scelta del medico è garantita, riservati motivi gravi che vi si oppongano (art. 386 CC)

I Cantoni vigilano sugli istituti di accoglienza e di cura che accolgono persone incapaci di discernimento (art. 387 CC).

Misure ufficiali

Le misure ufficiali di protezione degli adulti, nell'intento del legislatore, devono salvaguardare il benessere delle persone bisognose di aiuto, assicurarne la protezione e conservare e promuovere nella misura del possibile la sua autodeterminazione (art. 388 CC). Le misure ufficiali sono ordinate se il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone o da servizi pubblici o privati appare insufficiente a prima vista e se una persona incapace di discernimento non aveva adottato misure precauzionali sufficienti (art. 389 CC). La misura di protezione deve essere definita in funzione dei bisogni della persona maggiorenne interessata, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. In altre parole, ogni misura di protezione ufficiale deve essere necessaria e idonea allo scopo che si vuole ottenere. Le misure ufficiali consistono nella curatela e nel ricovero a scopo di assistenza.

Condizioni per la curatela

L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela quando una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, anche solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona o quando a causa di un'incapacità di discernimento temporanea o di assenza non è in grado di agire personalmente e non ha designato un rappresentante per far fronte agli affari che deve seguire (art. 390 CC). La curatela è istituita d'ufficio a cura dell'autorità di protezione o su domanda della persona interessata o di una persona vicina a questa. Le tre cause menzionate dalla legge (disabilità mentale, turba psichica e analogo stato di debolezza) sono alternative e l'elenco è esaustivo, vale a dire che non si può decidere una curatela per altri motivi. La turba psichica comprende le nevrosi e le dipendenze (tossicomania, alcolismo, ecc.). La nozione di "analogo stato di debolezza" permette di proteggere le persone anziane con deficienze analoghe a quelle delle persone affette da disabilità mentale o turba psichica, compresi i casi estremi di inesperienza e cattiva gestione. Lo stato di debolezza deve essere nella persona e non dipendere da circostanze esterne (origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc.). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell'interessato (presupposto "sociale" della curatela). L'incapacità è una nozione relativa, che dipende dal genere di affari che l'interessato deve svolgere.

L'autorità di protezione definisce la sfera dei compiti della curatela in funzione dei bisogni concreti della persona interessata: cura della persona, cura degli interessi patrimoniali o delle relazioni giuridiche (art. 391 CC). Il curatore può aprire la corrispondenza o entrare nell'abitazione della persona interessata senza il consenso di questa solo se ne ha ricevuto il potere espresso dall'autorità di protezione.

Nel caso in cui l'istituzione di una curatela sia manifestamente sproporzionata rispetto ai compiti da svolgere, l'autorità di protezione può dare il proprio consenso a un negozio giuridico, affidare a un terzo l'incarico di svolgere singoli compiti o designare una persona o un servizio idonei con il diritto di informazione e controllo in determinati ambiti (art. 392 CC).

Generi di curatela

La curatela si declina in quattro tipi: l'amministrazione di sostegno, che non limita l'esercizio dei diritti civili, la curatela di rappresentanza, con limitazioni e restrizioni all'esercizio dei diritti civili per quanto concerne l'amministrazione dei beni, la curatela di cooperazione, con

limitazione per legge dell'esercizio dei diritti civili relativo agli atti per i quali è necessario il consenso del curatore e la curatela generale, con privazione dell'esercizio dei diritti civili. Le prime tre curatele possono essere combinate tra di loro per trovare una soluzione su misura (art. 397 CC).

L'amministrazione di sostegno (art. 393 CC) è la misura meno incisiva e richiede il consenso della persona interessata. È una misura indicata per chi ha bisogno solo di un sostegno puntuale in vista della conclusione di alcuni affari. Non limita l'esercizio dei diritti civili e non conferisce al curatore di sostegno poteri di rappresentanza o di amministrazione. Non ci sono effetti coercitivi e quindi la misura è utile solo se vi è la collaborazione della persona interessata. Può rivelarsi utile per persone anziane o invalidi.

La curatela di rappresentanza è istituita nei casi in cui una persona non può compiere determinati atti e deve essere rappresentata, sia per questioni relative alla cura della persona sia per questioni patrimoniali (art. 394 e 395 CC). Il curatore è il rappresentante legale della persona interessata e agisce in suo nome e per suo conto. La misura può anche non limitare l'esercizio dei diritti civili della persona interessata, che non può tuttavia contrastare il curatore nell'ambito dei suoi poteri. L'autorità di protezione può limitare l'esercizio dei diritti civili della persona interessata nella misura necessaria agli scopi della misura di protezione, in modo puntuale.

Nella forma della curatela di amministrazione dei beni (art. 395 CC), l'autorità di protezione deve indicare quali sono i beni che il curatore deve amministrare e può mettere sotto l'amministrazione del curatore solo alcuni elementi del reddito o della sostanza, tutto il reddito o tutta la sostanza o l'insieme del reddito e della sostanza. L'autorità di protezione può privare la persona interessata dell'accesso a determinati beni (per esempio il conto bancario o postale) senza limitare l'esercizio dei diritti civili. I compiti del curatore amministratore sono precisati dalla legge (art. 408 a 410 CC).

La curatela di cooperazione (art. 396 CC) è istituita quando il curatore deve dare il consenso a determinati atti della persona interessata, per proteggerla. La persona interessata agisce direttamente, ma gli atti da lei compiuti richiedono il consenso del curatore per essere validi. L'esercizio dei diritti civili della persona interessata è limitato di conseguenza. L'autorità di protezione deve indicare con precisione quali sono gli atti che devono essere approvati dal curatore, in funzione del bisogno di protezione della persona interessata.

Le curatele di accompagnamento, di rappresentanza e di cooperazione possono essere combinate (art. 397 CC) in modo flessibile per fornire un aiuto adeguato ai bisogni dell'interessato, nel rispetto della sua autonomia.

La curatela generale è la misura di protezione più incisiva e comporta per legge la privazione dei diritti civili (art. 398 CC). La curatela generale prevede l'assistenza personale, gestionale e la rappresentanza verso terzi. Si tratta di una misura che va riservata ai casi delle persone con particolare bisogno di aiuto, per esempio di coloro che sono incapaci di discernimento.

Fine della curatela

La curatela finisce quando l'autorità di protezione la revoca, d'ufficio o su domanda della persona interessata o di una persona a lei vicina, non appena non vi è più motivo per mantenerla in vigore. Inoltre la curatela finisce per legge alla morte della persona interessata (art. 399 CC).

La persona del curatore

L'autorità di protezione nomina come curatore una persona fisica che sia idonea dal profilo personale e delle conoscenze ai compiti da svolgere, che abbia il tempo necessario e che svolga personalmente i suoi compiti. A seconda del caso possono essere designati più curatori (art. 400 CC). L'autorità di protezione deve fornire al curatore l'istruzione, la consulenza e il sostegno di cui ha bisogno.

Prima della designazione ufficiale l'autorità di protezione deve presentare il curatore alla persona interessata. Questa può proporre una persona di sua fiducia come curatore all'autorità di protezione, che l'accetta se è una persona idonea ed è disposta a assumere l'incarico. L'autorità di protezione tiene conto per quanto possibile anche dei desideri dei parenti e delle persone vicine alla persona da proteggere nella scelta del curatore, e se l'interessata non desidera come curatore una persona determinata, l'autorità deve tenerne conto per quanto possibile (art. 401 CC).

L'autorità di protezione nomina un sostituto al curatore quando questi è impedito di agire o quando i suoi interessi sono in collisione con quelli dell'interessato (art. 403 CC). In questo caso i poteri del curatore decadono automaticamente per l'affare in cui vi è la collisione di interessi.

Il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, a carico dei beni della persona interessata. L'autorità di protezione stabilisce l'importo del compenso e tiene conto dell'estensione e della complessità dei compiti attribuiti al curatore (art. 404 CC). Il Cantone Ticino ha emanato un tariffario nel Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (ROPMA): l'indennità oraria varia da fr. 40.- a fr. 80.-, a seconda della complessità dei compiti e della loro estensione (art. 17 ROPMA). Nel caso in cui sia necessario far capo a curatori con conoscenze professionali specifiche (avvocati, architetti, ecc.) al curatore è riconosciuto un onorario corrispondente alla tariffa professionale (art. 18 ROPMA).

L'esercizio della curatela

Il curatore prende contatto con la persona interessata e assume tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti (art. 405 CC). Per l'amministrazione dei beni il curatore deve compilare subito l'inventario dei beni da amministrare. In casi particolari l'autorità di protezione degli adulti può ordinare la compilazione di un inventario pubblico. I terzi devono collaborare alla compilazione dell'inventario pubblico e fornire tutte le informazioni necessarie.

Nello svolgimento dei suoi compiti il curatore agisce nell'interesse della persona assistita, tiene conto per quanto possibile delle opinioni di questa e ne rispetta la volontà di organizzare la propria vita in funzione delle proprie capacità e secondo i propri desideri e le proprie idee (art. 406 CC). Il curatore deve fare il possibile per formare una relazione di fiducia con l'interessata, per alleviarne lo stato di debolezza o prevenirne un peggioramento.

La persona sotto curatela capace di discernimento, anche se privata dell'esercizio dei diritti civili, può acquistare diritti e contrarre obblighi con atti propri ed esercitare diritti strettamente personali (art. 407 CC, 19c CC). Sono considerati diritti strettamente personali, per esempio, il diritto di contrarre matrimonio, di chiedere il divorzio, di sottoporsi a un intervento chirurgico con fini meramente estetici, di ricorrere contro le decisioni del curatore e dell'autorità di protezione, di ricorrere contro il ricovero a scopo di assistenza. Altri diritti strettamente personali richiedono invece il consenso del curatore, come il riconoscimento di paternità, la conclusione di un contratto matrimoniale e il fidanzamento.

Il curatore incaricato dell'amministrazione dei beni li amministra con diligenza e compie tutti gli atti giuridici necessari per l'amministrazione (art. 408 CC). Può in particolare accettare pagamenti in favore della persona assistita, liberando il debitore, pagare i debiti e se

necessario rappresentare la persona assistita per i bisogni correnti. Il Consiglio federale ha emanato un'Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT, RS 211.223.11). In base a questa Ordinanza i beni della persona posta sotto curatela devono essere investiti in modo sicuro e se possibile anche redditizio e il curatore deve provvedere al versamento del denaro contante presso una banca o Postfinance e alla custodia in luogo sicuro dei valori e dei documenti. Il curatore non può investire a sua discrezione i beni e deve seguire le indicazioni imperative dell'Ordinanza. I contratti con la banca o con Postfinance devono essere sottoposti preventivamente all'autorità di protezione degli adulti per approvazione. I giustificativi relativi all'amministrazione sono allestiti in nome dell'interessato e sono custoditi dal curatore. Dopo la nomina il curatore può chiedere alla banca, a Postfinance o all'istituto assicurativo informazioni sui conti, i depositi e le assicurazioni dell'interessato e ha il diritto di consultare i documenti relativi alle relazioni.

Il curatore mette a libera disposizione dell'interessato importi adeguati per i suoi bisogni correnti (art. 409 CC). Tiene la contabilità e la presenta per l'approvazione all'autorità di protezione degli adulti alle scadenze che gli sono state fissate, almeno ogni due anni (art. 410 CC). Il curatore spiega la situazione contabile all'interessato e su richiesta gliene fornisce una copia.

Regolarmente, ma almeno ogni due anni, il curatore trasmette all'autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione della persona assistita e sullo svolgimento della curatela e nella misura del possibile coinvolge l'interessato nell'allestimento del rapporto e a richiesta gliene fornisce una copia (art. 410 CC).

Il curatore non può, in rappresentanza dell'interessato, contrarre fidejussioni, costituire fondazioni e fare donazione, a eccezione dei regali usuali. Evita, per quanto possibile, di vendere beni che hanno un valore particolare per l'interessato o per la sua famiglia (art. 412 CC).

Nello svolgimento dei suoi compiti il curatore deve avere la medesima diligenza di un mandatario ed è tenuto alla discrezione. Informa i terzi della curatela solo nella misura in cui sia necessario per il suo incarico (art. 413 CC).

In presenza di circostanze che richiedono una modifica della misura di protezione o ne permettono la revoca il curatore deve avvertire subito l'autorità di protezione degli adulti (art. 414 CC).

Partecipazione e intervento dell'autorità di protezione nella curatela

L'autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità e se del caso ne chiede la rettifica, esamina il rapporto del curatore e prende misure adeguate per la salvaguardia degli interessi della persona sotto curatela (art. 415 CC).

Il consenso dell'autorità di protezione degli adulti è sempre necessario per i contratti conclusi tra il curatore e l'interessato, a meno che si tratti di un mandato gratuito (art. 416 cpv. 3 CC). Il consenso dell'autorità di protezione degli adulti non è necessario quando la persona sotto curatela capace di discernimento e che non è limitata nell'esercizio dei diritti civili dà il suo accordo alla rappresentanza del curatore nella conclusione di determinati contratti, che possono avere un impatto rilevante sulla situazione personale e finanziaria (art. 416 cpv. 2 CC). Il consenso dell'autorità di protezione degli adulti è invece necessario quando la persona sotto curatela è incapace di discernimento o è stata limitata nell'esercizio dei suoi diritti civili, per dare la disdetta del contratto di locazione dell'abitazione, liquidare l'economia domestica, stipulare contratti di lunga durata per il ricovero dell'interessato, accettare o rinunciare a un'eredità, acquistare o vendere immobili, costituire pegni immobiliari o concedere usufrutti, accendere o concedere mutui considerevoli, concludere contratti di rendita vitalizia e assicurazioni sulla vita, comprare o liquidare un'azienda, dichiarare l'insolvenza, stipulare una transazione o un concordato.

L'autorità di protezione, se sono dati motivi gravi, può decidere che determinati atti o contratti debbano essere subordinati al suo consenso (art. 417 CC). L'atto compiuto senza il necessario consenso dell'autorità di protezione degli adulti decade se non vi è la ratifica e ogni parte al contratto ha il diritto di chiedere la restituzione di quanto già versato (art. 418 CC, 19b CC). Sono esclusi i vantaggi gratuiti e le piccole incombenze della vita quotidiana, che la persona curatela può validamente concludere anche senza il consenso.

L'interessato o una persona a lui vicina (parente, amico, ecc.) o anche ogni persona che ha un interesse giuridicamente protetto può contestare davanti all'autorità di protezione degli adulti gli atti e le omissioni del curatore o di un terzo o di un servizio al quale l'autorità di protezione degli adulti ha conferito un incarico (art. 419 CC).

Disposizioni particolari per i congiunti

L'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte i congiunti (coniuge, partner registrato, genitori, fratelli e sorelle, compagno di vita) nominati curatori dagli obblighi di compilare l'inventario, di presentare un rapporto periodico e i conti o di ottenere il consenso per determinati atti, se le circostanze lo giustificano (art. 420 CC). Per evitare

discussioni familiari, in particolare poi a livello successorio, il familiare che rappresenta una persona incapace di discernimento o che è curatore di un parente prenderà la precauzione di tenere con cura i conti delle spese, di non mescolare i propri conti con quelli della persona che assiste e di poter rendere conto in ogni momento delle proprie attività. In altre parole, la tenuta di una contabilità è indispensabile anche per i congiunti ed è opportuno conservare i documenti giustificativi anche dopo la scadenza dei termini di prescrizione.

Fine dell'ufficio del curatore

L'incarico del curatore termina automaticamente per legge alla scadenza della data stabilita dall'autorità di protezione degli adulti, se non riconfermata, con la fine della curatela, con la fine del rapporto di lavoro del curatore professionale, quando il curatore è sottoposto a curatela, diventa incapace di discernimento o muore (art. 421 CC).

Il curatore ha il diritto di essere dimesso dalle funzioni quando ha svolto l'incarico per almeno quattro anni o se esistono motivi gravi (art. 422 CC). L'autorità di protezione degli adulti dimette il curatore dalle sue funzioni quando non è più idoneo a svolgere i compiti assegnatigli o se c'è un motivo grave. La dimissione può essere chiesta dalla persona curatela o da una persona a lei vicina (art. 423 CC).

Il curatore dimissionario deve svolgere i compiti non prorogabili del suo mandato fino all'entrata in carica del suo successore (art. 424 CC), a meno che ne sia dispensato dall'autorità di protezione degli adulti. A conclusione del suo incarico il curatore trasmette all'autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e consegna il conto finale, che sono esaminati e approvati come quelli periodici e trasmessi poi all'interessato o ai suoi eredi (art. 425 CC).

Il ricovero a scopo di assistenza

Si tratta di una misura che limita la libertà di movimento della persona interessata. Può essere ordinata quando una persona che soffre di una turba psichica o di una disabilità mentale o che si trova in grave stato di abbandono ha necessità di cure e assistenza che non possono essere prestate se non mediante il ricovero in un istituto idoneo (art. 426 CC). La capacità civile della persona non è toccata dalla misura, se non sono state prese altre misure di protezione. Il ricovero è a tempo indeterminato. L'interessato è dimesso non appena le condizioni per il ricovero vengono a mancare. L'interessato o una persona a lui vicina può chiedere la dimissione in ogni momento e la relativa decisione deve essere presa senza indugio.

La persona con turbe psichiche che è entrata volontariamente in un istituto e che vuole lasciarlo può essere trattenuto al massimo per tre giorni dalla direzione medica se espone a pericolo la propria integrità fisica o psichica o espone a serio pericolo la vita e l'integrità fisica altrui. L'interessato è reso attento in forma scritta al suo diritto di rivolgersi al giudice (art. 427 CC).

L'ARP è competente per ordinare il ricovero e la dimissione e in singoli casi può delegare all'istituto la competenza per la dimissione (art. 428 CC). Il curatore non ha alcuna competenza in materia. I Cantoni possono designare medici abilitati a ordinare un ricovero per una durata non superiore a sei settimane (art. 429 CC). Nel Cantone Ticino per i casi d'urgenza possono ordinare il ricovero i medici abilitati al libero esercizio in Svizzera (art. 22 della Legge sull'assistenza socio psichiatrica, LASP). Il medico esamina di persona l'interessato e la decisione di ricovero deve indicare il luogo e la data dell'esame, il nome del medico, la diagnosi, i motivi e l'obiettivo del ricovero, e i mezzi di ricorso (art. 430 CC). All'interessato è consegnato un esemplare della decisione di ricovero e un altro esemplare è consegnato all'istituto al momento dell'ammissione. Il medico informa per iscritto, per quanto possibile, una persona vicina all'interessato sul ricovero e sul diritto di rivolgersi al giudice, che è la Commissione giuridica LASP (art. 14 LASP). La Commissione giuridica LASP è nominata dal Consiglio di Stato ogni 4 anni e si compone di un Presidente scelto tra i magistrati, uno specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, un operatore sociale e i rispettivi supplenti (art. 15 LASP).

L'ARP verifica, al più tardi sei mesi dopo l'inizio del ricovero, se le condizioni sono ancora adempite e se l'istituto è ancora idoneo e esegue una seconda verifica nel corso dei sei mesi seguenti, per poi procedere alla verifica almeno una volta all'anno (art. 431 CC).

La persona ricoverata può designare una persona di fiducia che l'assisti durante il soggiorno e fino al termine di tutte le procedure che vi sono connesse (art. 432 CC).

Nell'ambito di un ricovero per il trattamento di una turba psichica (art. 433 a 437 CC) il medico curante deve allestire un piano terapeutico scritto in collaborazione con la persona ricoverata e la sua eventuale persona di fiducia e le deve informare di tutte le circostanze essenziali relative ai trattamenti medici previsti, quali i motivi, l'obiettivo, il genere, le modalità, i rischi e gli effetti secondari dei provvedimenti, le conseguenze di un mancato trattamento ed eventuali trattamenti alternativi. Il piano terapeutico è sottoposto all'interessato per consenso. In caso di incapacità di discernimento del paziente, si devono considerare le sue eventuali direttive del paziente. In mancanza del consenso

dell'interessato, il medico capo del reparto può ordinare per scritto i provvedimenti medici previsti dal piano terapeutico a condizione che l'omissione del trattamento esponga a serio danno la salute dell'interessato o esponga a serio pericolo la vita o l'integrità fisica di terzi, l'interessato sia incapace di discernimento riguardo alla necessità del trattamento e non vi sia un altro provvedimento adeguato meno incisivo. Questa decisione deve essere comunicata per scritto all'interessato e alla persona di fiducia con l'indicazione dei mezzi di ricorso (art. 434 CC).

Nei casi d'urgenza i medici possono prendere immediatamente i provvedimenti medici indispensabili per proteggere l'interessato o terzi, nel rispetto delle direttive del paziente, se esistono e sono note all'istituto (art. 435 CC).

Prima di dimettere l'interessato il medico curante tenta di concordare con lui le linee fondamentali del trattamento, se vi è pericolo di ricaduta. Questo colloquio deve essere documentato (art. 436 CC).

L'interessato o una persona a lui vicina può rivolgersi per scritto al giudice competente (nel Cantone Ticino la Commissione giuridica LASP) nel termine di dieci giorni per contestare il ricovero ordinato dal medico, la permanenza coatta disposta dall'istituto, il rifiuto della richiesta di dimissione da parte dell'istituto, il trattamento di una turba psichica in assenza di consenso, le misure restrittive della libertà di movimento (art. 439 CC). Il ricorso non ha effetto sospensivo (vale a dire che non sospende la misura contestata). Il presidente della Commissione giuridica LASP può emanare provvedimenti cautelari e sospensivi d'ufficio o su richiesta dell'utente o del rappresentante legale (art. 53 LASP). La Commissione, tramite una sua delegazione, sente personalmente l'utente, i medici curanti e i membri dell'équipe terapeutica in un'udienza conciliativa. In caso di mancata conciliazione la Commissione, a composizione completa, procede in tempi brevi all'audizione della persona ricoverata ed emana poi la decisione (art. 54 LASP). Contro la decisione della Commissione giuridica LASP è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 50 LASP).

Organizzazione

L'autorità di protezione degli adulti è un'autorità specializzata e interdisciplinare, la cui organizzazione è determinata dai Cantoni. Il diritto federale prevede un collegio minimo di tre membri (art. 440 CC). I cantoni designano l'autorità di vigilanza, che nel cantone Ticino è la Camera di protezione del tribunale d'appello (art. 51 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto LOPMA, art. 10 ROPMA). In

questa funzione la Camera di protezione (CDP) esercita la vigilanza generale sugli organi di protezione e sui loro membri e decide le sanzioni disciplinari nei loro confronti, emana le direttive generali per la tenuta degli incarti e vigila sull'applicazione regolare della legge tramite il suo ispettorato.

È competente per prendere misure di protezione l'autorità di protezione degli adulti del comune di domicilio della persona da proteggere (art. 442 CC).

Nel Cantone Ticino l'autorità di protezione dei minori e degli adulti è l'Autorità regionale di protezione (ARP, art. 2 LOPMA, art. 1 ROPMA). Ve ne sono 18 suddivise per territorio. L'ARP si compone di due membri permanenti e di un delegato del Comune di domicilio o di dimora abituale della persona da proteggere, nominati dal Municipio del Comune sede dell'ARP (art. 7 e 8 LOPMA). Il presidente deve essere licenziato in diritto e svolgere quell'attività almeno all'80% e non può svolgere l'attività di avvocato in procedure relative al diritto di protezione (art. 9 LOPMA). Il membro permanente deve avere una formazione quale operatore sociale, sanitario o pedagogico: sono quindi eleggibili assistenti sociali o educatori specializzati, docenti abilitati a insegnare nelle scuole del Canton Ticino, medici, psicologi, psicoterapeuti, infermieri e logopedisti (art. 6 ROPMA). L'ARP delibera a numero completo e tiene verbale di ogni seduta (art. 10 LOPMA). Il presidente dell'AP organizza il lavoro, garantisce la gestione e il funzionamento dell'autorità, convoca e dirige le sedute e decide i provvedimenti cautelari urgenti (art. 13 LOPMA).

I costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è obbligato al suo mantenimento. L'ARP anticipa tali costi se l'interessato non vi fa fronte, e può recuperare quanto anticipato presso l'interessato, presso chi è tenuto al suo mantenimento o rifacendosi presso gli eredi in caso di decesso (art. 19 LOPMA).

Procedura

Davanti all'autorità di protezione degli adulti

L'autorità di protezione interviene su segnalazione o d'ufficio. Chiunque può segnalare il caso di una persona che pare bisognosa di aiuto (art. 443 CC) e chi esercita un'attività ufficiale ne ha l'obbligo, riservati i casi sottoposti al segreto professionale. Sono legittimati a chiedere l'adozione di misure di protezione a favore di una persona maggiorenne l'interessato, il coniuge, il partner registrato, i discendenti, i genitori, gli zii, i fratelli, i nipoti e il

municipio del Comune di dimora abituale (art. 37 LOPMA). La procedura si apre con un'istanza motivata, allegando i documenti disponibili e l'indicazione delle prove da assumere (art. 38 LOPMA).

L'ARP prende d'ufficio o su richiesta di una persona che partecipa alla procedura tutte le misure urgenti che si rendono necessarie. Il Presidente dell'ARP può emanare decisioni urgenti senza sentire le persone che partecipano al procedimento ma deve dare loro la possibilità di presentare osservazioni e l'ARP deve poi prendere una nuova decisione (art. 445 CC). Le decisioni cautelari possono essere impugnate con reclamo entro 10 giorni alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.

L'ARP esamina d'ufficio i fatti, raccoglie le informazioni necessarie e assume le prove utili, incaricando se del caso una persona o un ufficio idonei o facendo allestire una perizia. Alla fine dell'istruttoria l'ARP deve dare alle parti la possibilità di discutere in forma scritta o orale (art. 28 LOPMA). L'ARP non è vincolata alle domande delle persone che partecipano al procedimento e può decidere anche al di là delle loro domande (art. 446 CC). L'interessato deve essere sentito personalmente (art. 447 CC, 23 LOPMA).

Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. Non sono tenuti a collaborare gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori e i mediatori, come anche gli ex curatori che avevano patrocinato l'interessato. I medici, dentisti, farmacisti, levatrici e loro ausiliari sono tenuti a collaborare solo se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto professionale o se sono stati liberati da tale segreto (art. 448 CC).

Nel corso di un procedimento l'ARP può far ricoverare in vista di accertamenti psichiatrici la persona interessata, se la perizia non può essere eseguita altrimenti (art. 449 CC). Alla persona interessata può essere designato un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche, per assisterlo durante il procedimento (art. 449a CC). Le persone che partecipano al procedimento hanno diritto di consultare gli atti, a meno che interessi preponderanti vi si oppongano (art. 449b CC).

L'ARP ha l'obbligo di comunicare all'ufficio dello stato civile se sottopone una persona a curatela generale per durevole incapacità di discernimento o se prende effetto un mandato precauzionale per una persona durevolmente incapace di discernimento (art., 449c CC).

Davanti all'autorità giudiziaria di reclamo

Le persone che partecipano al procedimento, le persone vicine all'interessato e le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione possono contestare le decisioni dell'ARP davanti alla Camera di protezione del Tribunale d'appello con reclamo scritto e motivato nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione (art. 450, 450b CC). Nel reclamo è possibile rimproverare all'ARP la violazione del diritto, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti, l'inadeguatezza, la denegata o la ritardata giustizia (art. 450a CC). Il termine di reclamo è ridotto a dieci giorni in materia di ricovero a scopo di assistenza mentre non vi sono termini per il reclamo contro la denegata o ritardata giustizia.

Il reclamo ha effetto sospensivo, se l'ARP o la Camera di protezione non decide altrimenti (art. 450c CC). La Camera di protezione dà all'ARP la possibilità di presentare le proprie osservazioni e in questo termine l'ARP può anche riesaminare la decisione (art. 450d CC).

In materia di ricovero a scopo di assistenza non è necessario motivare il reclamo, che non ha effetto sospensivo, salvo che l'ARP o l'autorità giudiziaria di reclamo non decida altrimenti (art. 450e CC). La decisione è presa sulla base di una perizia specialistica se si tratta di un caso di turbe psichiche. Di regola l'autorità giudiziaria di reclamo sente collegialmente la persona interessata e se lo ritiene necessario le designa un curatore esperto in questioni assistenziali e giuridiche. L'autorità giudiziaria di reclamo dovrebbe decidere entro 5 giorni feriali dal ricevimento del reclamo contro un ricovero a scopo di assistenza.

Rapporti con i terzi e obbligo di collaborazione

L'ARP è tenuta alla discrezione. Chi rende verosimile un interesse può informarsi presso l'ARP per sapere se esiste una misura di protezione degli adulti e quali ne sono gli effetti (art. 451 CC).

Le misure di protezione degli adulti sono opponibili anche ai terzi in buona fede. Nei casi in cui la curatela limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato, i debitori di quest'ultimo devono essere informati che possono liberarsi solo pagando al curatore (art. 452 CC).

Nei casi in cui la persona bisognosa di aiuto rischia seriamente di esporre sé stessa a pericolo o di commettere un crimine o un delitto provocando ad altri un grave danno fisico, morale o materiale, l'ARP, la polizia e i servizi interessati si prestano reciproca

collaborazione. Le persone tenute al segreto d'ufficio o al segreto professionale hanno in questi casi il diritto di informare l'ARP (art. 453 CC).

Responsabilità

Il risarcimento del danno derivante da atti o omissioni illeciti nell'ambito di una misura ufficiale di protezione compete all'ente pubblico. La persona fisica che ha provocato il danno risponde solo nell'ambito della possibilità di regresso che l'ente pubblico può poi far valere nei suoi confronti (art. 454 cpv. 3 CC). La persona danneggiata, in altre parole, deve rivolgersi solo all'ente pubblico e non al responsabile.

La responsabilità per le misure private, vale a dire quelle del mandatario precauzionale (art. 360 e seguenti CC), del coniuge o del partner registrato (art. 374 a 376 CC) e del rappresentante in caso di provvedimenti medici (art. 377 a 381 CC) seguono invece le norme del Codice delle obbligazioni sulla responsabilità relativa al contratto di mandato (art. 398 CO), a meno che queste persone non siano nel contempo anche curatori designati dall'autorità di protezione (art. 456 CC). La persona danneggiata può quindi far valere le sue pretese direttamente presso il responsabile diretto del danno.

Il diritto di far valere pretese in risarcimento del danno si prescrive in un anno dal giorno in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno, ma al più tardi 10 anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto dannoso (art. 455 CC). È riservata la prescrizione più lunga del diritto penale se il fatto dannoso costituisce anche un atto punibile penalmente (per esempio un'appropriazione indebita).

Nel caso delle misure di protezione ufficiali permanenti la prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti dell'ente pubblico non inizia a decorrere fino a che la misura decade o è continuata in un altro Cantone. Nel caso delle misure private la prescrizione non inizia a decorrere o se è iniziata rimane sospesa per i crediti della persona incapace di discernimento.

Leggi

Codice civile svizzero, Raccolta sistematica delle leggi federali (RS) 210

Codice delle obbligazioni, RS 220

Legge federale sul diritto internazionale privato, LDIP, RS 291

Legge cantonale di applicazione del Codice civile (LAC), Raccolta delle leggi cantonali (RL)

4.1.1.1

Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999, LOPMA, Raccolta leggi 4.1.2.2

Regolamento di applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, ROPMA, Raccolta leggi 4.1.2.2.1

Legge sull'assistenza sociopsichiatrica (LASP), Raccolta leggi 6.3.2.1

Regolamento d'applicazione della legge sull'assistenza sociopsichiatrica, Raccolta leggi 6.3.2.1.1

links utili

<http://www.ti.ch/sentenze.ch>

<http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/la-camera/>

http://www.vbk-cat.ch/fr/04-dokumentation/Gestion_du_patrimoine.php?navid=25